



COMUNE DI TRENTO

**Servizio Risorse umane**

*Ufficio Gestione e concorsi*

Torre Mirana - via Belenzani, 3 | 38122 Trento  
tel. 0461 884272 - 884282 | fax 0461 884210  
pec: [servizio.risorseumane@pec.comune.trento.it](mailto:servizio.risorseumane@pec.comune.trento.it)  
*Orario di apertura al pubblico:*  
lun. mar. mer. 8.<sup>30</sup>-12.<sup>30</sup> gio. 8-16 ven. 8.<sup>30</sup>-12.<sup>00</sup>


Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20).  
Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo

**ALLEGATO N. 1**

**CAPITOLATO SPECIALE  
per l'affidamento del servizio sostitutivo di  
mensa mediante buoni pasto elettronici (BPE) per i  
dipendenti del Comune di Trento**

**CIG: \_\_\_\_\_**

**- PARTE AMMINISTRATIVA -**



**Sede legale:**

via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F. e P. IVA: 00355870221  
tel. 0461/884111 | fax 0461/889370 | [www.comune.trento.it](http://www.comune.trento.it)

COMUNE DI TRENTO



## INDICE

- Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto
- Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività
- Art. 3 – Obblighi a carico dell'Appaltatore
- Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante
- Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi
- Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto
- Art. 7 – Durata del contratto
- Art. 8 – Importo del contratto
- Art. 8 bis – Revisione prezzi
- Art. 9 – Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto, Responsabile del servizio e Responsabile tecnico dell'Appaltatore
- Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto
- Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto
- Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità
- Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso
- Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto
- Art. 15 – Vicende soggettive dell'Appaltatore
- Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto
- Art. 17 – Subappalto
- Art. 18 – Tutela dei lavoratori
- Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto
- Art. 20 – Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell'appalto
- Art. 21 – Sicurezza
- Art. 22 – Elezione di domicilio dell'Appaltatore
- Art. 23 – Trattamento dei dati personali
- Art. 24 – Garanzia definitiva
- Art. 25 – Responsabilità e obblighi assicurativi
- Art. 26 – Penali



Art. 26 bis – Clausola di forza maggiore

Art. 27 – Risoluzione del contratto

Art. 28 – Intervenuta disponibilità di Convenzione APAC

Art. 29 – Recesso

Art. 30 – Definizione delle controversie

Art. 31 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 32 – Obblighi in materia di legalità

Art. 33 – Spese contrattuali

Art. 34 – Disposizioni anticorruzione

Art. 35 – Norma di chiusura



### **Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto**

1. L'appalto ha per oggetto l'erogazione del servizio sostitutivo di mensa mediante Buoni Pasto Elettronici (BPE) per i dipendenti del comune di Trento, nonché dei servizi connessi, come meglio descritti e specificati nel Capitolato Speciale – parte tecnica, al quale si rinvia.
2. Le prestazioni oggetto d'appalto si configurano come necessarie al fine di garantire al personale dipendente del comune di Trento la fruizione dei pasti sull'intero territorio comunale, nonché nei comuni di Aldeno, Cimone e Garniga.
3. L'appalto non è suddiviso in lotti.

### **Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività**

1. Il servizio di cui all'art. 1 deve essere garantito sull'intero territorio del comune di Trento nonché sul territorio dei comuni di Aldeno, Cimone e Garniga attraverso una rete di Esercizi Convenzionati con l'Appaltatore, che dovrà possedere le caratteristiche indicate dall'art. 6 del Capitolato Speciale - parte tecnica, così come eventualmente integrata in fase di gara attraverso l'offerta tecnica.
2. Per le specifiche tecniche del servizio, i quantitativi e le modalità di esecuzione si rimanda al Capitolato Speciale – parte tecnica.
3. L'esecuzione del servizio deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente Capitolato, del Capitolato Speciale – parte tecnica e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara, nonché dell'offerta tecnica dell'Appaltatore, che costituisce obbligo contrattuale.

### **Art. 3 – Obblighi a carico dell'Appaltatore**

1. L'Appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 6.
2. La stipulazione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.
4. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire il servizio alle condizioni previste nel presente Capitolato amministrativo e nel Capitolato tecnico, nonché in conformità a quanto proposto nell'offerta tecnica, che costituisce obbligo contrattuale. Il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 2 comma 6 della LP n. 2/2020 e può determinare la risoluzione del contratto secondo quanto stabilito all'art. 27 del presente Capitolato.



5. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel contratto, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi all'erogazione delle attività oggetto del contratto medesimo, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative a eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

6. L'Appaltatore, inoltre, s'impegna espressamente a:

a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture e il personale necessari per l'esecuzione del servizio, secondo quanto specificato nel contratto;

b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;

c) manlevare e tenere indenne il comune di Trento da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;

d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, anche mediante apposito sistema informatico, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire al comune di Trento di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste nel contratto e di ricevere la reportistica necessaria;

e) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, anche mediante apposito sistema informatico, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

f) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal comune di Trento;

g) comunicare tempestivamente al comune di Trento le eventuali variazioni negli assetti proprietari e nella struttura organizzativa nonché negli organismi tecnici e amministrativi coinvolti nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute e i nominativi dei nuovi responsabili; tale comunicazione deve pervenire formalmente entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall'intervenuta modifica;

h) non opporre al comune di Trento qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative ai servizi e/o alla prestazione dei servizi aggiuntivi di cui al Capitolato Speciale – parte tecnica;

i) non sospendere l'esecuzione del servizio in alcun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con il comune di Trento;

j) dare immediata comunicazione al comune di Trento di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al contratto.

7. L'Appaltatore prende atto e accetta che i servizi oggetto del contratto devono essere prestati con continuità. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale pattuito; l'Appaltatore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti del comune di Trento, assumendosene ogni relativa alea.



8. I servizi oggetto del contratto non sono affidati all'Appaltatore in via esclusiva, pertanto il comune di Trento può affidare gli stessi servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Appaltatore, nel rispetto della normativa vigente.

9. L'Appaltatore si obbliga a consentire al comune di Trento di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di cui all'art. 14 del presente Capitolato e del Capitolato Speciale - parte tecnica, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

#### **Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante**

1. Il comune di Trento provvede a fornire i dati e le richieste necessarie per l'avvio del servizio sostitutivo di mensa. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il comune di Trento:

- trasmette al Fornitore l'elenco dei dipendenti aventi titolo a fruire del buono pasto, affinché possano essere utilizzati nell'ambito dei processi gestionali che il Fornitore dovrà attivare in risposta al Capitolato;
- informa gli utilizzatori circa le modalità d'uso dei BPE;
- assicura la verifica e il controllo in ordine al servizio da erogare;
- comunica i dati dei nuovi utilizzatori (con contestuale richiesta di emissione del nuovo token così come definito nel capitolato speciale – parte tecnica);
- comunica, non appena a conoscenza, lo smarrimento o il furto della Smart Card affinché sia bloccata;
- richiede la sostituzione delle Smart Card non funzionanti.

#### **Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi**

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 *“Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”*;

b) il DLgs 18 aprile 2016, n. 50 *“Codice dei contratti pubblici”* e successive modifiche ed integrazioni;

c) la legge provinciale 23 marzo 2020 , n. 2 *“Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connessi all'emergenza epidemiologica da COVID – 19 e altre disposizioni”*;

d) il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 *“Regolamento recante:*

*«Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del*



direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»);

e) il DLgs 9 aprile 2008, n. 81 *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*, come aggiornato dal DLgs 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

f) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 *“Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”* e il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. *“Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento”, per quanto applicabili;*

g) la legge 13 agosto 2010, n. 136 *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*;

h) il DLgs 6 settembre 2011, n. 159, *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*;

i) la legge 6 novembre 2012, n. 190, *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;

j) il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il DLgs 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il DLgs 18 maggio 2018, n. 51, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”*;

k) le norme del codice civile.

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente Capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiscono alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.



#### **Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto**

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
  - a.1) il Capitolato Speciale d'appalto (parte amministrativa e parte tecnica);
  - a.2) l'offerta tecnica dell'Appaltatore;
  - a.3) l'offerta economica dell'Appaltatore (comprensiva dei costi della manodopera e degli oneri aziendali dell'operatore economico);
  - a.4) l'eventuale atto costitutivo del RTI;
  - a.5) l'eventuale dichiarazione di subappalto resa in sede di gara;
  - a.6) altri eventuali allegati.
2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del DLgs 50/2016, in forma di atto pubblico informatico. Eventuali modifiche contrattuali, effettuate in virtù delle previsioni del presente capitolato, saranno stipulate in forma di scambio di corrispondenza.

#### **Art. 7 – Durata del contratto**

1. Il contratto ha durata di **1 (un) anno** a decorrere dalla data di avvio del servizio.
2. Ove sussistano oggettive ragioni d'urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del DLgs n. 50/2016, la stazione appaltante ha facoltà di ordinare all'aggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicataria stessa tramite PEC.
3. **OPZIONE DI RINNOVO:** Alla scadenza del contratto, il comune di Trento si riserva un'opzione di rinnovo, alle medesime condizioni economiche e tecniche offerte, per una durata pari ad **1 (un) anno e per un importo complessivo presunto massimo pari ad € 836.650,00 al netto di IVA**. La stazione appaltante esercita tale opzione comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 2 mesi prima della scadenza del contratto originario. L'opzione di rinnovo è riservata in via esclusiva alla stazione appaltante ed avviene agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni di cui al contratto originario.
4. **OPZIONE DI PROROGA TECNICA:** La durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del DLgs n. 50/2016, per una durata massima pari a **6 (sei) mesi e per un importo complessivo presunto massimo pari ad € 418.325,00 al netto di IVA**. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
5. A conclusione del contratto, nel caso di subentro di altro contraente, la Ditta uscente è obbligata a prestare tutta la collaborazione necessaria per il buon andamento delle operazioni di avvicendamento. Le predette operazioni dovranno essere concordate nei modi e nei tempi con il comune di Trento e la Ditta subentrante, in modo da evitare ogni interruzione dei servizi.



### Art. 8 – Importo del contratto

1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato, si intende offerto dall'Appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio e comprende ogni onere derivante dalla perfetta esecuzione di tutte le attività comprese nel contratto e derivanti dalle prescrizioni dello stesso e dei documenti che ne fanno parte.

2. L'importo a base di gara - **€ 836.650,00/1 ANNO** - è stato calcolato considerando l'importo unitario pari a **€ 5,77 già al netto di IVA come valore nominale del buono pasto**, moltiplicato per il quantitativo annuo stimato, definito sulla base dei dati storici riferiti al triennio 2019, 2020 e 2021, tenendo presente che gli anni 2020 e 2021 hanno visto una riduzione nei consumi di buoni pasto in ragione dell'emergenza sanitaria da COVID 19, nonché su base previsionale - **n.145.000 buoni pasto/1 anno**. Detto quantitativo di BUONI PASTO (TRANSAZIONI CON BUONO PASTO ELETTRONICO) è puramente indicativo, è frutto di una stima presunta, effettuata su base storica e previsionale, del fabbisogno complessivo del comune di Trento, essendo possibili degli scostamenti senza che ciò implichi per l'Affidatario il diritto al risarcimento del danno, ad indennizzi o ristori di qualsiasi sorta. Il corrispettivo per l'esecuzione del contratto sarà determinato dalle TRANSAZIONI CON BUONO PASTO ELETTRONICO EFFETTUATE.

3. Ai fini dell'art. 6 comma 1 della L.P. n. 2/2016, il **valore massimo stimato dell'appalto** - tetto massimo di spesa per il contratto (€ 836.650,00 al netto di IVA per 145.000 BUONI PASTO/1 ANNO) + opzione di rinnovo (€ 836.650,00 al netto di IVA per 145.000 BUONI PASTO/1 ANNO) + opzione di proroga tecnica (€ 418.325,00 al netto di IVA per 72.500 BUONI PASTO/6 MESI) + oneri interferenziali non soggetti a ribasso pari a zero) - è pari ad **€ 2.091.625,00 al netto di Iva**.

4. La stazione appaltante ha la facoltà di **aumentare o diminuire le prestazioni entro i limiti del 20% dell'importo del contratto** mantenendo ferme le condizioni originarie e il prezzo offerto senza che per questo motivo l'Appaltatore possa pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta.

5. All'eventuale mutare dell'aliquota IVA rimarrà fermo il valore nominale lordo del buono pasto definito dal vigente CCPL, attualmente pari ad € 6,00, e si applicherà il ribasso offerto in sede di gara dall'operatore economico sul valore del buono pasto a seguito dello scorporo dell'IVA nell'aliquota mutata.

6. L'Appaltatore si impegna, con la sottoscrizione del contratto, ad accettare le opzioni previste dal presente capitolato agli stessi - o più favorevoli per il comune di Trento – prezzi, patti e condizioni, senza che possa trarne titolo per ottenere indennizzi, risarcimenti o ristori di sorta.

### Art. 8 bis – Revisione prezzi

1. A norma dell'art. 27, comma 2, lettera a), della legge provinciale n. 2/2016 e dell'art. 35, comma 2, della legge provinciale n. 6/2022, i prezzi contrattuali sono oggetto di revisione ogni qual volta, durante l'esecuzione del contratto, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente del Comune di Trento preveda un mutamento del valore nominale del buono pasto per il servizio sostitutivo di mensa.

2. La procedura di revisione del prezzo si attiva d'ufficio.

3. In attuazione delle disposizioni della contrattazione collettiva, la revisione trova applicazione per le prestazioni che saranno eseguite successivamente alla medesima



revisione. L'aggiornamento del prezzo contrattuale è effettuato applicando il ribasso offerto in sede di gara al nuovo importo del buono pasto, considerando l'aliquota IVA vigente.

4. La revisione viene comunicata mediante comunicazione PEC dall'Amministrazione all'appaltatore, che prende atto e accetta i nuovi prezzi con formale comunicazione PEC, senza necessità di procedere alla stipulazione di atti aggiuntivi al contratto di appalto.

#### **Art. 9 – Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto, Responsabile del servizio e Responsabile tecnico dell'Appaltatore**

1. Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile *pro-tempore* del Servizio Risorse Umane del comune di Trento.

2. Il Responsabile Unico del Procedimento provvede a nominare, prima dell'avvio del servizio, un Direttore dell'Esecuzione del contratto, il cui nominativo è comunicato tempestivamente all'Appaltatore.

3. Il Responsabile Unico del Procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell'Esecuzione.

4. L'Appaltatore deve nominare un Responsabile del Servizio e comunicare al comune di Trento - prima della stipula del contratto - il suo nominativo, indirizzo, numero telefonico, numero di cellulare e indirizzo di posta elettronica.

5. Il Responsabile del Servizio, che sarà referente nei confronti del comune di Trento, dovrà avere capacità di rappresentare a ogni effetto l'Appaltatore. Qualora l'Appaltatore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile del Servizio, dovrà darne tempestivamente comunicazione al comune di Trento.

6. Inoltre, l'Appaltatore dovrà nominare un Responsabile Tecnico del servizio che avrà il compito di supportare il comune di Trento negli aspetti di tipo tecnico/operativo/amministrativo. Il suo nominativo, indirizzo, numero telefonico, numero di cellulare e indirizzo di posta elettronica dovranno essere comunicati al comune di Trento prima della stipula del contratto. Qualora l'Appaltatore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile Tecnico, dovrà darne tempestivamente comunicazione al comune di Trento.

#### **Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto**

1. Il Direttore dell'Esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.

2. L'Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

3. Qualora l'Appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'Appaltatore.

4. Il Direttore dell'Esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'Appaltatore. Il verbale viene firmato dal Direttore dell'Esecuzione del contratto e dall'Appaltatore.



5. Il servizio oggetto del presente appalto deve essere attivato entro il termine massimo di 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto/dall'ordine dell'Amministrazione di avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione ovvero entro il minor termine indicato in offerta.

6. Entro tale termine, l'Appaltatore deve:

- garantire il servizio di cui al presente appalto con le modalità tecniche di identificazione del dipendente e di gestione del servizio scelte dal medesimo Appaltatore, secondo quanto prescritto dal capitolato speciale – parte tecnica, con oneri a proprio esclusivo carico;

- installare/attivare i POS o le apparecchiature per la lettura del sistema di identificazione proposto, presso tutti gli Esercizi convenzionati per i quali sono stati perfezionati i relativi accordi di convenzione successivamente all'aggiudicazione; fornire le credenziali di accesso necessarie alla gestione informatizzata del servizio; provvedere all'emissione, con oneri a proprio carico, di nuovi token di identificazione dipendenti; fornire eventuali nuovi token aggiuntivi su richiesta del comune di Trento; fornire l'hardware e software necessario per la gestione degli eventuali token fisici usati per l'identificazione dei dipendenti; effettuare un test per verificare la funzionalità complessiva del sistema, secondo le indicazioni che saranno eventualmente fornite dal comune di Trento.

7. La mancata attivazione della rete richiesta entro il termine indicato comporta la decadenza dell'aggiudicazione, l'incameramento della cauzione provvisoria e la facoltà per il comune di Trento di affidare il servizio alla ditta che segue in graduatoria.

#### **Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto**

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del DLgs 18 aprile 2016, n. 50.

#### **Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità**

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

#### **Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso**

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore per la prestazione dei servizi oggetto del contratto sono calcolati applicando il ribasso percentuale offerto in sede di gara al Valore Nominale dei BPE al netto dell'IVA, in conformità all'offerta economica.

2. Il servizio è soggetto a fatturazione mensile posticipata. Il Comune di Trento provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'Appaltatore, fatto salvo quanto previsto all'art. 17, comma 3 del presente Capitolato, in relazione al pagamento diretto del subappaltatore. Nel caso in cui i BPE siano fatturati con un ritardo di 180 giorni rispetto al loro utilizzo, non è riconosciuto alcun pagamento per il servizio erogato.

3. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto



alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto e nel presente Capitolato. A tal riguardo, l'Appaltatore, entro il primo giorno utile del mese successivo a quello di riferimento, dovrà provvedere all'invio dei dati mensili relativi alla fruizione dei BPE da parte dei dipendenti. Tale invio dovrà avvenire via Web Service nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui all'art. 4 del capitolato speciale – parte tecnica. I dati, come individuati dal citato art. 4 del capitolato speciale – parte tecnica sono necessari per la verifica della corretta esecuzione del contratto da parte del Fornitore e per il pagamento delle fatture da parte del comune di Trento.

Il pagamento delle singole rate di corrispettivo avviene entro il termine massimo di 50 giorni dalla conclusione con esito positivo della procedura volta all'accertamento della conformità dell'esecuzione delle obbligazioni cui si riferisce la singola rata e nascenti dal contratto, alle prescrizioni del contratto stesso o dal ricevimento della fattura se il ricevimento della stessa è successivo all'espletamento della procedura di accertamento. La stazione appaltante effettua la verifica di conformità entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della fattura unitamente ai dati di cui all'art. 4 del capitolato speciale – parte tecnica, come richiamati dal presente comma 3. Detto termine per la verifica di conformità è sospeso nel caso in cui i dati inviati vengano respinti perché contestati. In ogni caso, la Stazione appaltante ha facoltà di richiedere all'Appaltatore chiarimenti, documentazioni aggiuntive, modifiche e/o integrazioni dei dati. Tali richieste sospenderanno la decorrenza dei termini per la verifica di conformità, che riprenderanno a decorrere con la presentazione dei chiarimenti/documentazione/modifiche/integrazioni richieste.

Le parti si danno reciprocamente ed espressamente atto che i termini sopra indicati sono sospesi nel caso in cui la fattura venga respinta perché incompleta, contestata o irregolare fiscalmente.

L'accertamento della regolare esecuzione avviene, in ogni caso, a condizione che siano pervenuti, nei termini previsti al presente comma, i dati di cui all'art. 4 del capitolato speciale – parte tecnica come richiamati dal presente comma 3.

4. Prima della stipula del contratto l'Impresa aggiudicataria può comunicare mediante specifica nota indirizzata al responsabile del procedimento la non accettazione del termine di pagamento sopra indicato. In tal caso il termine di pagamento formerà oggetto di specifica negoziazione fra le parti, fermo restando che in nessun caso l'Amministrazione comunale accetterà termini di pagamento inferiori a 30 giorni dalla data di espletamento della procedura diretta ad accertare la conformità dell'esecuzione di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, alle prescrizioni del contratto stesso o dal ricevimento della fattura se il ricevimento della stessa è successivo all'espletamento della procedura di accertamento.

5. Il pagamento della rata a saldo del corrispettivo è subordinato al definitivo accertamento da parte dell'Amministrazione della regolarità dell'esecuzione di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto alle prescrizioni del contratto stesso ed avviene entro 50 giorni dall'accertamento stesso oppure entro 50 giorni dal ricevimento della fattura qualora la fattura sia ricevuta in data successiva a quella di accertamento della regolare esecuzione del contratto.

Per l'espletamento, da parte dell'Amministrazione della procedura diretta ad accertare la conformità secondo quanto sopra descritto l'Amministrazione si riserva il termine massimo di giorni 30.

6. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore può sospendere il servizio:

qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto può essere



risolto di diritto dalla Stazione appaltante secondo quanto disposto dall'art. 27 del presente Capitolato Speciale.

7. Il pagamento delle prestazioni, per le quali non siano sorte contestazioni, è effettuato sul conto corrente dedicato indicato dalla ditta. Per data di pagamento si intende quella di consegna del mandato al tesoriere della Stazione Appaltate. Qualsiasi pagamento rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge e l'Appaltatore rinuncia sin d'ora ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento del corrispettivo e/o dei suoi interessi e/o accessori ai sensi della L. n. 136/2010 e s.m..

8. Si precisa che l'Appaltatore, anche qualora indichi più conti correnti dedicati alle commesse pubbliche, deve individuare un solo conto da utilizzare per tutti i rapporti, presenti e futuri, instaurati con la Stazione appaltante. L'Appaltatore è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto alla Stazione appaltante congiuntamente alla comunicazione del conto corrente dedicato. L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Stazione appaltante entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla variazione qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.

9. In ottemperanza alle disposizioni sulla fatturazione elettronica di cui al DM 3 aprile 2013 n. 55, questa Amministrazione non potrà accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "formato della fattura elettronica" del citato DM 55/2013.

La fattura elettronica presenta caratteristiche peculiari che devono essere tenute ben presenti:

- deve essere generata seguendo uno specifico standard (Standard PA);
- va firmata digitalmente;
- deve essere inserito il **codice CIG** (codice identificativo di gara);
- l'invio deve avvenire esclusivamente tramite il sistema informatico gestito dall'Agenzia delle Entrate (Sistema di Interscambio – SDI);
- la trasmissione è vincolata alla presenza del Codice Univoco dell'Ufficio destinatario della fattura riportato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).

Il Codice Univoco Ufficio destinatario della fattura è il seguente: **AMK73K**; tale codice verrà inserito anche in sede di stipula del contratto.

L'Amministrazione non risponde dei ritardi conseguenti alla mancata indicazione in fattura elettronica dei codici sopra descritti.

I pagamenti sono disposti con accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m..

Le fatture, in formato esclusivamente elettronico, devono essere intestate al comune di Trento – Servizio Risorse Umane, specificando il numero e la data dell'ordine/contratto/autorizzazione alla spesa della Stazione appaltante.

Le fatture non in regola con le presenti indicazioni sono respinte.

10. In conformità all'art. 30, comma 5, del DLgs n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dall'importo corrispondente all'inadempienza dalle competenze spettanti all'Appaltatore in base al contratto, per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.



11. In ogni caso, in conformità all'art. 30, comma 5 bis, del DLgs n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una **ritenuta dello 0,50 per cento**; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. A tal fine è richiesta all'Impresa appaltatrice la produzione di un resoconto sulle ritenute effettuate.

12. In conformità all'art. 30, comma 6, del DLgs n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 10, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

13. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione delle prestazioni, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. Ciascuna impresa partecipante al raggruppamento fattura gli importi corrispondenti alla quota dei servizi eseguiti, mentre la liquidazione ha come beneficiario di pagamento solo l'impresa capogruppo (soggetto quietanzante), salvo diversa indicazione contenuta nel contratto di mandato.

14. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'Appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo. La verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni.

#### **Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto**

1. La stazione appaltante ha il diritto di controllare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, effettuando - anche senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune - i controlli qualitativi e quantitativi ritenuti necessari al fine di verificare la qualità del servizio prestato, la rispondenza alle norme di legge e regolamentari in vigore, nonché la corrispondenza fra la prestazione dell'impresa e quanto previsto dal Capitolato o dichiarato/offerto in sede di gara o convenuto in sede contrattuale e, in particolare, il rispetto dei livelli di servizio atteso di cui all'art. 9 del capitolato speciale – parte tecnica. A tal fine l'Appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Appaltatore è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni



correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 26 del presente Capitolato Speciale.

3. La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

#### **Art. 15 – Vicende soggettive dell'Appaltatore**

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'Appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 8 e 8 bis dell'art. 24 della legge provinciale n. 23/1990.

#### **Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto**

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016.

2. Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del DLgs 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'Appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

3. La stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'Appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.

#### **Art. 17 – Subappalto**

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, è ammesso il subappalto, fermo restando che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

2. L'Appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopraccitato art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le



ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.

3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite procedendo come segue:

a) durante l'esecuzione delle prestazioni l'Appaltatore comunica, ai fini dell'emissione dell'idoneo documento per l'emissione della fattura di cui all'art. 13 comma 3, la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite nel periodo considerato nello stato di avanzamento del servizio;

b) entro dieci giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, l'Appaltatore comunica la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite;

c) il subappaltatore emette fattura all'Appaltatore relativa alle prestazioni dallo stesso eseguite;

d) l'Appaltatore emette fattura nei confronti del comune di Trento con le modalità ordinarie (artt. 21 e seguenti del DPR 633/1972), con indicazione dell'imponibile e dell'imposta per l'importo complessivo delle prestazioni dallo stesso eseguite e, in distinta fattura, per l'importo delle prestazioni realizzate dal subappaltatore;

e) la stazione appaltante verifica la regolarità del subappaltatore nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento delle prestazioni ad esso riferite e registrate nei documenti attestanti l'avvenuta esecuzione. Ai fini del pagamento del saldo del contratto di subappalto, la stazione appaltante accerta anche la regolarità retributiva del subappaltatore.

4. L'elenco prodotto dall'Appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.

5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'Appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'Appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136/2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

6. L'Appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'Appaltatore, alcun divieto previsto



dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

7. L'Appaltatore deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lettera c bis), del DLgs n. 50/2016.

#### **Art. 18 – Tutela dei lavoratori**

1. L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

#### **Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto**

1. Fermo quanto stabilito dall'art. 20 del presente Capitolato, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge provinciale n. 2/2016 e s.m., nonché della deliberazione di Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016, trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti dei Settori coerenti con l'oggetto dell'appalto ed integrativo provinciale, se presente. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.

Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:

- a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
- b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
- c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
- d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
- e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
- f) ROL ed ex festività;
- g) modalità di cambio appalto.

2. L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà la quota (c.d. "indennità appalto") che è riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento del servizio affidato in appalto, oggetto del presente Capitolato. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR maturano pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell'appalto.

3. Qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all'aggiudicazione dell'appalto e vengano incrementati, l'indennità di appalto non viene incrementata. Qualora durante l'esecuzione del contratto l'Appaltatore, che applica il CCNL o il CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell'appalto.



#### **Art. 20 – Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell'appalto**

1. Per quanto riguarda l'appalto in corso, a seguito di confronto con il Fornitore uscente, risulta che sulla commessa non viene impiegato personale dedicato espressamente in via prevalente all'appalto medesimo, per cui non si prospetta l'obbligo per l'aggiudicatario, a norma dell'art. 32, comma 2, della legge provinciale n. 2/2016, di effettuare un esame congiunto con le organizzazioni sindacali provinciali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con le rappresentanze sindacali aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie, se presenti, per permettere di attuare un percorso finalizzato alla promozione della stabilità occupazionale e del livello retributivo complessivo del personale impiegato nella gestione uscente.

#### **Art. 21 – Sicurezza**

1. L'Appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al DLgs n. 81/2008.

3. L'Appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente Capitolato.

4. L'Appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

5. Non si applica al presente appalto l'obbligo di redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza previsto dall'art. 26 del DLgs 81/2008, in quanto il servizio è svolto al di fuori di luoghi dei quali il comune di Trento abbia la disponibilità giuridica.

#### **Art. 22 – Elezione di domicilio dell'Appaltatore**

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso il domicilio digitale (PEC) o in alternativa presso la sede legale dell'appaltatore privilegiando gli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005).

#### **Art. 23 – Trattamento dei dati personali**

1. In relazione all'appalto affidato, Il Comune di Trento e l'appaltatore, in quanto autonomi titolari del trattamento, sono tenuti al rispetto e all'applicazione della normativa in vigore in materia di trattamento di dati personali (Regolamento UE



2016/679; decreto legislativo n. 196/2003).

2. L'appaltatore si impegna a non trattare in maniera illecita o illegittima e in particolare a non diffondere o consentire l'accesso a soggetti non autorizzati a notizie o informazioni inerenti i dati trattati nell'ambito del presente contratto.

#### **Art. 24 – Garanzia definitiva**

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del DLgs n. 50/2016.

2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.

3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

4. Nel caso di integrazione del contratto, l'Appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

5. La garanzia definitiva deve essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure alla Stazione appaltante dovrà essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un'apposita appendice riportante la seguente clausola: "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento". Tale scheda tecnica deve riportare alla voce "Stazione appaltante" i dati del comune di Trento – Servizio Risorse Umane (con particolare riferimento all'indirizzo pec). Tale scheda è opportuno riporti alla voce "Descrizione opera/servizio/fornitura", oltre alla descrizione del servizio, anche il codice CIG.

6. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 non sono accettate dall'Amministrazione. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità alla stazione appaltante.

#### **Art. 25 – Responsabilità e obblighi assicurativi**

1. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'Appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.

2. L'Appaltatore viene ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

3. In relazione a quanto sopra, l'Appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) derivanti dallo svolgimento di tutte le attività di cui al contratto, in cui venga esplicitamente indicato che la stazione appaltante viene considerata "terza" a tutti gli effetti.



4. In particolare, dette polizze tengono indenne il comune di Trento, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno l'Appaltatore possa arrecare al comune di Trento, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al contratto. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo è condizione essenziale per il comune di Trento e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolve di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

5. La stazione appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'appaltatore durante l'esecuzione dell'appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

6. L'Appaltatore si obbliga a trasmettere al comune di Trento, prima dell'inizio del servizio, copia della seguente copertura assicurativa, con importi di massimale non inferiori a quanto indicato:

- polizza di Responsabilità Civile verso terzi a copertura dei danni cagionati dagli Esercizi Convenzionati, per un massimale di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00).

7. La polizza assicurativa RCT dovrà prevedere la copertura dei danni arrecati a terzi, ivi compresi quelli cagionati al comune di Trento derivanti dall'esecuzione del presente contratto, e dovrà prevedere la rinuncia alla rivalsa nei confronti della stazione appaltante.

8. Le garanzie di indennizzo riguardano anche i casi di intossicazione da cibo e bevande.

9. L'Appaltatore esonera il comune di Trento da ogni responsabilità in merito ai rapporti intercorrenti tra l'Appaltatore medesimo e gli Esercizi Convenzionati.

## **Art. 26 – Penali**

1. In caso di ritardo nell'attivazione e/o nell'espletamento delle prestazioni di cui al presente Capitolato ed al Capitolato Speciale - parte tecnica, ivi comprese quelle opzionalmente attivabili, il comune di Trento potrà applicare al Fornitore una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo.

2. In caso di non conformità/inadempimento delle prestazioni dedotte in contratto, ivi comprese quelle di cui all'offerta tecnica, il comune di Trento potrà applicare una penale di entità variabile in base alla gravità della non conformità/inadempimento, entro il limite di € 1.500,00, per ogni non conformità/inadempimento contestato per il quale non pervengano osservazioni da parte dell'Appaltatore nel termine previsto dal presente articolo o nel caso di mancato accoglimento delle osservazioni/mancata regolarizzazione nel termine assegnato dalla Stazione appaltante, stabilita in relazione alla gravità della non conformità/inadempienza e/o disservizio. Rimane ferma la responsabilità dell'Appaltatore per ulteriori danni che il comune di Trento avesse a subire a causa dell'inadempimento stesso. A titolo esemplificativo la penale potrà essere applicata per i seguenti inadempimenti/non conformità:

- qualora non venga fornito all'Esercente un sistema tracciabile di rilevazione manuale delle transazioni di BPE per il caso in cui il sistema di identificazione elettronico del



dipendente e della transazione sia temporaneamente non funzionante;

- qualora non venga rispettata e mantenuta agli esercizi convenzionati la percentuale di commissione/sconto incondizionato dichiarata nell'offerta tecnica. La verifica potrà essere effettuata chiedendo la collaborazione dei vari esercenti convenzionati;

- qualora non venga rispettato e mantenuto agli esercizi convenzionati il termine di pagamento dichiarato nell'offerta tecnica. La verifica potrà essere effettuata chiedendo la collaborazione dei vari esercenti convenzionati;

- qualora non risulti mantenuto efficiente il funzionamento del sistema di identificazione del dipendente utilizzatore BPE e di rilevazione delle transazioni;

- qualora non vengano mantenuti i numeri riferiti alle tipologie di pasto parametrato dichiarati nell'offerta tecnica;

- qualora non venga attivato e mantenuto il call center dedicato agli Esercenti di cui all'art. 8 del capitolato speciale – parte tecnica;

- qualora non sia mantenuta la disponibilità del Responsabile del Servizio e del Responsabile Tecnico.

3. La reiterazione di non conformità (ritardi, inadempienze e/o disservizi) può costituire motivo di risoluzione del contratto.

4. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'Appaltatore ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

5. Nel caso in cui l'Appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'Appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva ai sensi dell'art. 24 del presente Capitolato.

6. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 27, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

#### **Art. 26 bis – Clausola di forza maggiore**

1. Per "forza maggiore" si intende il verificarsi di un evento o di una circostanza che impedisce o preclude ad una parte l'adempimento di una o più delle sue obbligazioni contrattuali a meno che la stessa non dimostri che:

a) l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;

b) l'impedimento non poteva essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione del contratto o dell'avvio dell'esecuzione della prestazione;



c) gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere evitati o superati dalla parte interessata secondo la diligenza del buon padre di famiglia.

In assenza di prova contraria si ritengono oggettivamente soddisfatte le condizioni di cui alle precedenti lettera a) e b) all'avverarsi dei seguenti eventi:

- guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di nemici stranieri, ampia mobilitazione militare;
- guerra civile, sommossa, ribellione e rivoluzione, instaurazione di un potere militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;
- restrizioni valutarie e commerciali, embarghi, sanzioni;
- epidemie, calamità naturali o altri eventi naturali estremi;
- esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, interruzione prolungata dei trasporti, delle telecomunicazioni, dei sistemi informativi o dell'energia;
- perturbazioni generali del lavoro quali boicottaggio, sciopero e serrata, rallentamento deliberato del ritmo di lavoro (go-slow), occupazione di fabbriche e locali.

2. L'appaltatore deve anche comprovare la condizione di cui alla lettera c) mediante invio tempestivo al Direttore dell'esecuzione di idonea documentazione probatoria.

3. Il Direttore dell'esecuzione valuta la sussistenza delle tre condizioni di cui ai commi precedenti redigendo apposito verbale in contraddittorio con l'appaltatore, autorizzando una sospensione del contratto ovvero concordando dei rimedi alternativi, senza necessità di stipulare specifico atto aggiuntivo.

4. La parte che invochi con successo la presente clausola è esonerata dall'obbligo di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali, nonché da ogni responsabilità per danni o da qualsiasi altro rimedio convenzionale (es. penali), per l'inadempimento dal momento in cui l'impedimento causa l'impossibilità di adempiere.

5. In mancanza di tempestiva comunicazione, gli effetti dell'esonero di responsabilità di cui al precedente comma, decorrono dal momento in cui la comunicazione è stata notificata all'altra parte anche per mezzo di PEC.

6. Qualora l'effetto dell'inadempimento o dell'evento invocato sia temporaneo, le suddette conseguenze si applicheranno solo fino a quando l'inadempimento invocato preclude all'altra parte interessata l'adempimento.

7. Qualora la durata dell'impedimento invocato abbia l'effetto di privare sostanzialmente le parti contraenti di ciò che avevano ragionevolmente diritto di attendersi in forza del contratto, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere lo stesso dandone comunicazione all'altra dopo la fissazione di un termine finale essenziale.



## **Art. 27 – Risoluzione del contratto**

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del DLgs n. 50/2016.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del DLgs n. 50/2016 nei seguenti casi:

a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;

b) ingiustificata sospensione del servizio;

c) subappalto non autorizzato;

d) il mancato rispetto di quanto offerto ai sensi dell'art. 2 comma 6 della LP 2/2020;

d bis) nei casi previsti all'art. 26 comma 3 del presente capitolato;

e) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente Capitolato;

f) l'aver avviato il servizio con un ritardo superiore a 30 (trenta) giorni dalla scadenza dei termini previsti contrattualmente;

g) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;

h) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'Appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 14, comma 3, del presente Capitolato;

i) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 26, comma 6, del presente Capitolato;

j) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;

k) la violazione degli obblighi del Codice di comportamento dei dipendenti del comune di Trento;

l) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse ovvero nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;

m) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine assegnato dal comune di Trento nella relativa richiesta;

n) mancata o inadeguata copertura assicurativa dei rischi, ai sensi dell'art. 25 del presente Capitolato;

o) mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

p) nel caso in cui l'Appaltatore non mantenga, per tutta la durata del contratto, il numero minimo di Esercizi Convenzionati presentato in sede di Offerta Tecnica;

q) nel caso di mancato rispetto delle condizioni economiche offerte in gara;

r) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati,



senza autorizzazione da parte della stazione appaltante;

s) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

t) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy.

3. Non possono essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'Appaltatore.

4. In caso di risoluzione del contratto, il comune di Trento avrà diritto di escutere la garanzia definitiva prestata. Ove non sia possibile escutere la garanzia definitiva, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto del comune di Trento al risarcimento dell'ulteriore danno.

#### **Art. 28 – Intervenuta disponibilità di convenzione APAC.**

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (da Consip solo se adeguate alla disciplina del servizio sostitutivo di mensa previsto dal vigente CCPL), che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.

2. Il recesso diventa operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.

3. In caso di recesso sono pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

#### **Art. 29 – Recesso**

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del DLgs n. 50/2016.

#### **Art. 30 – Definizione delle controversie**

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'Appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del DLgs n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

2. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

#### **Art. 31 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari**



1. L'Appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

2. L'Appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge n. 136/2010:

“Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con il comune di Trento, identificato con il CIG n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010.

II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione al comune di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto al comune di Trento.”.

3. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'Appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

5. Le Parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'Appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'Appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara.

### **Art. 32 – Obblighi in materia di legalità**

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di



intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

2. L'Appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente al comune di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

### **Art. 33 – Spese contrattuali**

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'Appaltatore.

### **Art. 34 – Disposizioni anticorruzione**

1. A norma dell'articolo 2 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Trento approvato da ultimo con deliberazione della Giunta comunale 28.12.2016 n. 250 - rinvenibile sul sito dell'Amministrazione comunale – i contenuti del predetto Codice si applicano per quanto compatibili nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore.

2. Nel contratto è inserita la previsione espressa dell'applicazione del Codice di Comportamento e una clausola di risoluzione del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice.

3. L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.

4. L'Amministrazione, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

5. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 comma 16 ter del DLgs n. 165/2001, con la sottoscrizione del contratto l'Appaltatore si impegna a non concludere e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del Comune di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto dello stesso Comune nei suoi confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Il mancato rispetto del suddetto divieto comporta per l'Appaltatore l'esclusione dall'affidamento del presente appalto. Inoltre, come previsto dall'art 53 comma 16 ter del DLgs 165/2001 i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione a tale disposizione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.



**Art. 35 – Norma di chiusura**

1. L'Appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente Capitolato.

IL DIRIGENTE  
SERVIZIO RISORSE UMANE - RUP

dott. Alessio Ravagni

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

CM